COMUNE DI SAN LORENZO

89069 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

ORDINANZA n. 35 DEL 17/01/2022

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN LORENZO, DAL **18 GENNAIO 2022 AL 29 GENNAIO 2022**.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Dato Atto che:
è stato è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il *Decreto Legge, 24 dicembre 2021, n. 221*, recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", il cui nuovo termine è stato fissato al 31 marzo 2022;
in data 30 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il *Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 229*, recante "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria" (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021);

VISTO l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 (Legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126), pubblicato nella GU Serie Generale n.175 del 23 luglio 2021 in forza del quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti viralida COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, è stato ulteriormente prorogato fino al 31
dicembre 2021;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» con ilquale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

RILEVATO che, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, con Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 3 gennaio 2022 è stato disposto, sull'intero territorio regionale: "La sospensione delle attività didattiche nelle giornate del7 e dell'8 gennaio 2022, nelle scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado, amodifica del calendario scolastico regionale 2021-2022 approvato con D.D.G. n. 144 del 30 luglio 202, procrastinandone la regolare ripresa al 10 gennaio 2022";

VISTA la nota del Direttore Sanitario f.f. del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli (GOM)", n. 420 del 7.01.2022, ad oggetto " Proposta chiusura scuole" con la quale informache " l'attuale andamento del numero dei contagi legato al Covid 19 è

in crescita e che le pressione sull'Ospedale può divenire insostenibile" e, pertanto chiede " di valutare la chiusura delle scuole per almeno 2/3 settimane in rapporto alla stima dei dati che verranno di volta in volta rilevati, per meglio contenere la diffusione dell'epidemia";

VISTA, altresì, la nota del Vice Sindaco Metropolitano prot. 1021 del 07 gennaio 2022, con la quale si invitano i Sindaci dei Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ad adottare le misure richieste a tutelare la salute di tutti i cittadini metropolitani, sulla base della superiore segnalazione del Direttore Sanitario f.f del GOM;

VISTA, la nota n. 3 del 07.01.2022 del Presidente dell'ANCI Calabria, avente ad oggetto "Problematica sospensione attività didattiche in presenza";

VISTA la nota del Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "Corrado Alvaro" Melito Porto Salvo di sospensione delle attività didattiche in presenza nei plessi scolastici di pertinenza, ricadenti nei territori dei Comuni limitrofi a quello del Comune di San Lorenzo, per effetto delle Ordinanze di chiusura delle scuole emesse dai rispettivi Sindaci.

RITENUTO, per motivi di opportunità e uniformità, che anche per gli allievi delle scuole del Comune di San Lorenzo vigano le medesime opportunità/adattamenti didattici adottati dall'Autorità Scolastica locale.

RITENUTO che l'utilizzo dello scuolabus da parte degli alunni delle varie frazioni, per raggiungere i vari centri dove sono presenti le sedi scolastiche possa comportare un ulteriore motivo di preoccupazione riguardo la diffusione dei contagi.

CONSIDERATO che nella giornata del 17.01.2022 sono state emesse numerose ordinanze per la misura di quarantena per numerosi cittadini risultati positivi al COVID – 19 e che sono state riscontrate difficoltà in merito al tempestivo tracciamento dei "contagi" e dei "contatti" ed alle conseguenti prescrizioni di confinamento dei soggetti interessanti in considerazione anche della impossibilità di effettuare tamponi in tutte le frazioni del territorio comunale;

CONSIDERATO che il numero dei contagi su tutto il territorio comunale e nei Comuni limitrofi è in continuo e preoccupante aumento e che le risorse umane e strumentali disponibili, per assicurare le varie forme di assistenza alla popolazione, sono estremamente esigue.

ACCERTATO che nella giornata del 17/01/2022 presso gli istituti scolastici di questo Comune, le presenze degli studenti risultavano nulla nella gran parte delle aule, che secondo quanto dichiarato verbalmente da alcuni genitori durante l'incontro tenutosi stamane presso la sede municipale, tale assenza è dovuta alla paura di nuovi contagi e che molto probabilmente le assenze si riproporranno nei prossimi giorni;

CONSIDERATO, che il Dirigente dell'Istituto Comprensivo "Corrado Alvaro" di Melito di Porto Salvo, ha comunicato che, nella giornata di oggi, la percentuale di assenze degli studenti nei plessi scolastici siti nel Comune di San Lorenzo **risultava superiore al 60%** per motivazione in corso di accertamento.

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 6 del 16 gennaio 2022, con la quale ha dichiarato i comuni limitrofi di Bagaladi, Bova Marina e Montebello Jonico "zona Arancione" e conferma i comuni di Roghudi e Palizzi "Zona Rossa".

CONSIDERATO, altresì, che l'ASP di Reggio Calabria, con nota acquisita al protocollo comunale n. 13 del 05/01/2022, informava questo Comune circa la scarsa percentuale di soggetti vaccinati, in particolare "che alla data del 03/01/2022, la comunità laurentina risulta avere una percentuale pari al 58% di vaccinati con seconda dose sul totale della popolazione, a fronte del 70%, che rappresenta il dato medio nell'ambito della Città Metropolitana di Reggio Calabria".

VISTO *l'art. 50, comma 5, del D. Lgs.267/2000 disciplinante il potere di ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco in materia di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica che dispone "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";*

VISTA *la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanita può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale;*

Ravvisata l'esigenza, in ossequio alle nuove misure urgenti di contenimento del contagio su l'intero territorio nazionale, questo Ufficio nell'esercizio delle funzioni di Autorità Sanitaria Locale, e quindi nell'ottica del migliore perseguimento del pubblico interesse, sotteso alla tutela del diritto alla salute della Comunità amministrata, di diramare delle nuove e consequenziali misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica sul territorio comunale, avuto riguardo agli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado del territorio Comunale. Misure queste preordinate al contenimento e alla gestione della presente fase emergenziale da Covid -19, ritenute rispondenti ai principi di adeguatezza e proporzionalità all'evolversi della situazione epidemiologica

ORDINA

Per le motivazioni in premessa indicate, che quivi si intendono integralmente riportate, la sospensione delle attività didattiche ed educativa in presenza delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, ricadenti nel territorio del Comune di San Lorenzo, dal **18 gennaio 2022 al 29 gennaio 2022**, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, per gli alunni con disabilita e con bisogni educativi speciali;

DEMANDA

all'Istituzione scolastica territorialmente competente il compito di continuare a garantire il diritto allo studio degli alunni di ogni ordine e grado, presenti sul territorio, con l'attivazione della didattica a distanza (DAD) al fine di garantire il percorso formativo degli alunni e la continuità dell'azione didattica educativa.

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza:

- alla Prefettura di Reggio Calabria;
- all'Ufficio Scolastico Provinciale;
- ai Dirigenti scolastici;
- al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Reggio Calabria;
- alla Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute;
- all'Albo Pretorio per la pubblicazione;

la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

INFORMA

che, avverso la presente Ordinanza, può essere proposto ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla data d'adozione del presente provvedimento, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott. Eugenio Barillà